

N. R.G. 31-1/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice Est.
dott. Giorgio Scarsato	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al **n. R.G. 31/2024 P.U.** per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:

AGATINA DI STEFANO, C.F. DSTGTN62C66A056G – con l'Avv. SIMONA VILLA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24.05.2024 la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando il proprio stato di sovraindebitamento e producendo documentazione a supporto delle proprie allegazioni, oltre alla relazione del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C.

* * *

Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.

Premesso che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Cremona (avendo la ricorrente residenza in Pandino), va dichiarato in primo luogo che la produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale della Di Stefano, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella sua relazione ex art. 269 CCI. Inoltre, detta produzione deve ritenersi adeguata anche rispetto all'orientamento giurisprudenziale di merito (che questo Collegio condivide) circa il corredo documentale minimo che deve accompagnare ricorsi in proprio come il presente (cfr. Trib. Verona, sentenza 20.09.2022 o Trib. Bologna, sentenza 29.11.2022).

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti della richiedente, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato



dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario e degli altri creditori personali e legati alla precedente attività commerciale gestita in proprio (per circa 200.000 euro) e le disponibilità liquide, reddituali e patrimoniali attuali, tenuto conto dello stato di disoccupazione che attualmente la affligge. In questa sede non rileva peraltro la posizione di garante assunta dalla ricorrente nei confronti di alcune posizioni aperte in favore del marito, dato che si tratta di debiti altrui e rispetto ai quali non vi sono problematiche di inadempimento che potrebbero ingenerare una richiesta diretta alla garante.

La ricorrente non risulta titolare di beni mobili di valore, né di redditi da acquisire alla procedura, seppur sin d'ora va precisato che il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b), CCI fa al "Giudice" anziché al "Tribunale" va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti significativi della situazione reddituale della ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto (non) disposto in sentenza sul punto.

Altro avvertimento da fare sin da questo provvedimento è quello circa la necessità, per il Liquidatore, di valutare attentamente la posizione delle spese prededucibili da ammettere al passivo, nel senso che gli importi che verranno richiesti da difensore ed eventualmente dall'Advisor indicato nel ricorso per l'ammissione alla presente procedura dovranno essere adeguatamente provati sia nel'*an debeatur* che nel *quantum*.

Quanto all'attivo da acquisire, si lascia al Liquidatore (che ne darà conto nel suo programma di liquidazione) la scelta se, in relazione alla vendita della quota di proprietà immobiliare che costituisce l'unico cespite liquidabile (e l'unico attivo, assieme alla finanza esterna garantita dal nipote della ricorrente), procedere con una vendita competitiva o accontentarsi di una mera stima che garantisca la congruità dell'importo già offerto per l'acquisto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **AGATINA DI STEFANO DSTGTN62C66A056G**;
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatore il dott. Sergio Pajola di Porto Mantovano, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **ordina** ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che,



terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;

- 7) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni immobili, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, 19/06/2024

Il Giudice estensore
dott. Andrea Milesi

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

